



Parco Nazionale Gran Paradiso

Fondation Grand Paradis

**Accordo di collaborazione per la gestione
di attività congiunte Parco Nazionale Gran Paradiso – Fondation Grand Paradis
nell'ambito del progetto "EXPO e territori"
tra**

- a) l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in via Della Rocca, n. 47, 10123 Torino c.f. 80002210070, nella persona del suo direttore, dott. Michele Ottino, nato in Villar Perosa il 08.08.1957, domiciliato presso la sede dell'ente ed a ciò autorizzato in forza di determinazione n. 46 del 19-04-2010;
- b) Fondation Grand Paradis, con sede in località Villaggio Minatori, 11012 Cogne c.f. 91041100073, nella persona del suo direttore, Dott.ssa Luisa Vuillermoz, nata in Ivrea il 08/09/1972, residente a Saint-Pierre, Loc. Jacquemin 65;

Premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, che:

- il Parco Nazionale Gran Paradiso ha tra i suoi compiti, ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, di provvedere alla conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di singolarità geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, di provvedere alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, di attività ricreative compatibili, nonché di promuovere, nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dalla sua pianificazione e regolamentazione (art. 14), iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale delle collettività locali;
- Fondation Grand Paradis ha tra le sue finalità la promozione del turismo naturalistico, la promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco Nazionale Gran Paradiso, la promozione, il coordinamento e la gestione di giardini alpini e arboreti, musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi, ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato e l'informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico;
- in data 21 gennaio 2003 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Parco Nazionale Gran Paradiso per la collaborazione su azioni di promozione del turismo naturalistico e la valorizzazione del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e delle aree ad esso contigue;



- con deliberazione del Commissario Straordinario n° 67 del 15 novembre 2004, il Parco Nazionale Gran Paradiso ha aderito a Fondation Grand Paradis;
- visto il carteggio tra Ente Parco e Ministero dell'Ambiente di definizione, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Expo e territori" del progetto presentato dal parco dal titolo "Dalla biodiversità alla qualità dei prodotti del territorio" che prevede al suo interno numerose azioni di valorizzazione del territorio, dell'enogastronomia, della biodiversità e della qualità dei prodotti, che sono gli elementi forti della politica di Expo 2015;
- che per l'avvio e la gestione di tale progetto l'ente ha individuato nella Fondation Grand Paradis uno degli interlocutori per lo sviluppo delle azioni sul versante valdostano;
- che per la gestione di tali attività può essere prevista la modalità dell'accordo congiunto che negli anni scorsi ha dato ottimi risultati per altri progetti;
- richiamata la determinazione n° 268 del 02/07/2015 con la quale l'Ente Parco, approvando detta modalità, ha anche impegnato la somma necessaria per lo sviluppo di tutte le iniziative, e che è pari a € 15.850,00 corrispondente alla quota del 50% a carico dell'Ente Parco;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – OGGETTO

Nell'ambito della collaborazione tra i due soggetti firmatari, vengono individuate le attività congiunte relative al progetto "Dalla biodiversità alla qualità dei prodotti del territorio" da sviluppare sul versante valdostano del Parco nell'anno 2015.

Art.2 – FINALITÀ

Il presente accordo viene stipulato al fine di disciplinare:

- La gestione delle attività congiunte relative al progetto "Dalla biodiversità alla qualità dei prodotti del territorio" concordate tra Parco Nazionale Gran Paradiso e Fondation Grand Paradis e da svolgersi entro la fine di novembre 2015
- I flussi finanziari tra i due Enti.

Art.3 – ATTIVITA' CONGIUNTE

Le attività concordate sono:

- a) **progettazione di itinerari autofruibili:** progettazione itinerari che possano essere autonomamente fruiti dai visitatori e che siano finalizzati alla promozione del territorio del versante valdostano del Parco, degli operatori con il Marchio di Qualità Gran Paradiso, oltre che del *savoir faire* e della cultura tradizionale locali.
- b) **allestimento e inaugurazione della mostra sulla biodiversità:** organizzazione e gestione dell'allestimento, disallestimento, trasporto e montaggio al castello di Introd della mostra



realizzata dal Parco con il CNR e dedicata al tema della Biodiversità nell'ambito del progetto EXPO e territori. Organizzazione dell'evento inaugurale della mostra con predisposizione e invio degli inviti, organizzazione dell'aperitivo inaugurale;

- c) **organizzazione di attività di promozione/de gustazione di prodotti con il Marchio di Qualità:** organizzazione e gestione delle merende-de gustazione previste all'interno degli itinerari turistici proposti da Fondation e approvati dal Parco; organizzazione di altre attività di degustazione di prodotti con il Marchio di Qualità del Parco sempre nell'ambito dei progetti approvati dal Ministero all'interno del programma Expo e territori, che saranno concordati tra Parco e Fondation in funzione delle disponibilità operative di Fondation e finanziarie del Parco;
- d) **rapporti con i tour operator:** collaborazione con il Parco per la gestione amministrativa dei rapporti con i tour operator coinvolti nella commercializzazione dei pacchetti turistici elaborati per Expo. Riconoscimento ai tour operator della quota di cofinanziamento stabilita dal Parco per ciascun pacchetto, a fronte di rendicontazione che i T.O. elaboreranno su apposita scheda e che l'Ente Parco avallerà, comunicando a Fondation il nulla osta per il pagamento.

Art. 4 – COMPITI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Nell'ambito delle finalità indicate all'art. 2 il parco Nazionale Gran Paradiso dovrà:

- a) assicurare la comunicazione con il proprio personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di gestione e di realizzazione dei progetti congiunti affinché tali attività possano essere portate a compimento nei tempi e nelle modalità previste dalla presente convenzione o concordate di volta in volta;
- b) provvedere alla liquidazione delle quote necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, entro i tempi e le modalità stabilite;
- c) concordare con Fondation il programma, i contenuti e i dettagli operativi di ciascun progetto, anche dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione congiunta.

Art. 5 – COMPITI DELLA FONDATION GRAND PARADIS

Nell'ambito delle finalità indicate all'art. 2 la Fondation Grand Paradis dovrà:

- a) assicurare la comunicazione con il proprio personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di gestione e di realizzazione dei progetti congiunti affinché tali attività possano essere portate a compimento nei tempi e con le modalità previste dalla presente convenzione o concordate di volta in volta;
- b) redigere, in accordo con l'Ente Parco, un cronoprogramma delle attività congiunte, al fine di assicurare lo svolgimento di tutti i progetti secondo le tempistiche necessarie;



- c) concordare con il Parco il programma, i contenuti e i dettagli operativi di ciascun progetto, anche dal punto di vista del budget disponibile, dell'immagine e della comunicazione congiunta;
- d) occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi puntuali, dei rapporti con gli enti e le organizzazioni coinvolte, del pagamento delle spese sostenute, del monitoraggio delle attività e della redazione di un report finale per ciascuno dei progetti concordati, contenente la descrizione dei risultati raggiunti con l'iniziativa, anche in termini di immagine per il Parco, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute
- e) effettuare entro la fine di novembre 2015 la rendicontazione al Parco di tutte le attività svolte, documentandole con relazioni descrittive, immagini e bilancio finanziario consuntivo. In particolare per le attività di degustazione di prodotti, dovranno essere indicati sulla relazione i riferimenti degli operatori con il marchio di qualità Gran Paradiso che sono stati coinvolti o a presenziare, o a fornire i loro prodotti.

Art. 6 GESTIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'Ente Parco s'impegna a cofinanziare le iniziative di cui all'art. 3 versando una quota totale di € 15.850 (quindicimilaottocentocinquanta) suddivisa in due rate, la prima pari al 40% alla firma del presente accordo, e il saldo pari al 60% ad approvazione della rendicontazione presentata.

Qualora al termine dei progetti risulti un risparmio di spesa, questo potrà essere reinvestito, previo accordo tra i partner, solo a favore di iniziative altrettanto rendicontabili nell'ambito del progetto con il Ministero dell'Ambiente e non riguardanti quindi iniziative di altra natura.

Art. 7 - DUVRI

L'Ente Parco attesta che non sono previsti obblighi derivanti dall'art. 26 comma 3 D.LGS. n. 81 del 09/4/2008 e s.m.i. (redazione del DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto non sono previste interferenze tra il personale del Parco e il personale incaricato, che svolgerà le attività sul territorio o presso sedi private. I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze risultano pertanto pari a zero.

Art. 8 – ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MERITO A DURC E FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge n. 2/2009 il Parco Nazionale Gran Paradiso è tenuto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) di Fondation Grand Paradis inerente le spese per i servizi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi della Legge n° 136/2010 il Parco Nazionale Gran Paradiso è tenuto altresì ad ottemperare a quanto previsto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Art. 9 – DURATA

Il presente accordo ha validità fino alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi ai singoli progetti congiunti e alla relativa rendicontazione ragionevolmente nel corso dell'anno solare 2015 (31/12/2015) salvo slittamenti o anticipi che potrebbero eventualmente essere indicati dal Ministero dell'Ambiente al Parco e che saranno tempestivamente comunicati alla Fondation. Eventuali ritardi o gravi inadempienze da parte di Fondation nello svolgimento delle attività concordate che possano ripercuotersi sul raggiungimento degli obiettivi del progetto da parte del Parco e quindi sul rapporto tra Parco e Ministero possono essere motivo di risoluzione anticipata dell'accordo o pagamento di una penale tra l'1 e il 10% dell'importo complessivo lordo a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 10 – CONCESSIONE LOGO

Il presente accordo stabilisce l'uso del marchio del Parco Nazionale Gran Paradiso e degli specifici loghi inerenti EXPO e concessi al Parco dalla Regione Valle d'Aosta nelle seguenti forme: apposizione sui materiali di comunicazione del progetto di cui alla presente nonché l'apposizione degli specifici loghi inerenti EXPO e concessi al Parco dai diversi enti partner, secondo gli usi che sono già stati precedentemente esplicitati.

Letto, confermato e sottoscritto

Aosta, 09/07/2015

Il Direttore
Del Parco Nazionale Gran Paradiso
(Michele Ottino)

Il Direttore
di Fondation Grand Paradis
(Luisa Vuillermoz)
